

QUESITO n^1 - In relazione al punto 9.5 del bando relativo alla procura in oggetto si legge “a norma dell’art.70 del codice i concorrenti che avranno superato la fase di prequalifica verranno invitati a presentare offerta entro un termine minimo di 40 giorni dalla data di invio della lettera di invito

Si chiede di confermare che:

nel caso in cui un concorrente abbia partecipato in forma singola nella fase della prequalifica, qualora venisse invitato a presentare offerta:

- 1) possa partecipare in forma di Raggruppamento temporaneo di Concorrenti ai sensi dell’art. 37 comma 12 D.Lgs. 163/2006;
- 2) possa partecipare in forma di Raggruppamento temporaneo di Concorrenti con una Società che non abbia partecipato alla fase della prequalifica;
- 3) possa partecipare in forma di Raggruppamento temporaneo di Concorrenti con una delle altre imprese partecipanti alla prima fase di prequalifica.

RISPOSTA n^1:

I chiarimenti formulati possono riguardare esclusivamente eventuali previsioni di Bando di gara suscettibili di dubbia interpretazione.

Viceversa, il ricorso alla richiesta di chiarimenti non può avvenire per indicare e/o suggerire e/o validare forme e/o modalità di partecipazione che rientrano nella disponibilità e discrezionalità dei singoli concorrenti, beninteso nel rispetto del vigente quadro normativo di riferimento.

È di tutta evidenza, infatti, che i chiarimenti richiesti – lungi segnalare una specifica previsione del Bando di gara ritenuta ambigua e/o di dubbia interpretazione e/o contraddittoria – attengono ad una modalità di partecipazione che trova il proprio fondamento direttamente nel quadro normativo vigente.

In particolare la questione sottesa – muovendo dalla disciplina oggi cristallizzata nell’art.37, comma 12 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – ha dato luogo, nel tempo, ad orientamenti e prassi amministrative e giurisprudenziali non sempre univoche e coerenti.

Pertanto, si ritiene che l’eventuale questione non potrà che essere eventualmente valutata e decisa sulla base dell’orientamento giurisprudenziale vigente e comunque coerentemente con l’interesse pubblico alla par condicio dei concorrenti e della massima partecipazione dei medesimi all’odierna procedura.

QUESITO n^2:

In riferimento ai Lotti n^1 e n^2 del bando di gara al punto 7 sottopunto 3 a) richiede tra i requisiti di partecipazione il possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG10 classifica VI. Considerando che l’importo complessivo relativo ai lavori di adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti per il lotto n^1 ed il Lotto n^2 ammonta rispettivamente ad euro € 6.044.790,67 e ad € 5.670.844,64, si chiede di confermare che i concorrenti in possesso della SOA per la Cat. OG10 classifica V possono partecipare alla gara per i Lotti sopra citati incrementando la propria classifica di un quinto conformemente a quanto previsto dall’art. 61, comma 1 del DPR n^207/2010.

RISPOSTA n^2:

Una Società in possesso di una SOA OG10 Classe V , avendo la possibilità di incrementare la propria classifica di un quinto, si trova nelle condizioni di partecipare alla gara in esame.

QUESITO n^3:

In merito ai requisiti per attività di progettazione di cui al punto 7 sottopunto 3b) del bando di gara, si chiede di confermare che la classe e categoria di progettazione di cui all’art. 14 della legge 2 marzo 1949 n. 143 (Legge 2 marzo 1949 n. 143 Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell’ingegnere e dell’architetto con gli aggiornamenti disposti con DM 21 agosto 1958, DM 25 febbraio 1965, DM 18 novembre 1971, DM 13 aprile 1976, DM 29 giugno 1981 e DM 11 giugno 1987) a cui debbono far riferimento i progetti indicati, associati o facenti parte del proprio staff interno di progettazione è la **classe III categoria c.**

RISPOSTA n^3:

Il requisito relativo allo svolgimento dell’attività di progettazione indicato al par.7.3, lett. b) – beninteso quello alternativo al possesso della SOA relativo alle attività di progettazione relativo alle categorie e classi

di cui alla tabella del par. 3 del Bando di gara – si sostanzia nell'avvenuto svolgimento di servizi di progettazione di cui alla classe III categoria C di cui alla L. n.143/1949.

QUESITO n^4:

Premesso che al punto 4) Requisiti per la gestione del servizio, lettera b) dell' Art 7) Requisiti di partecipazione del bando di gara, viene richiesto ai concorrenti il "possesso di un fatturato medio annuo nello svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto della gara, nell'ultimo triennio (esercizi 2013-2012-2011) per un importo non inferiore a", si chiede di confermare che per esercizi analoghi a quelli oggetto della gara si intendano servizi di gestione integrata, ovvero comprensivi anche della fornitura di energia elettrica come previsto nell'oggetto di gara:

RISPOSTA N^4:

Il Bando di gara, al par. 7.4, lett. b) precisa che per "*servizi analoghi a quelli oggetto della gara*" devono intendersi servizi di "*gestione di un servizio di pubblica illuminazione per conto di Enti locali*" senza con ciò richiedere che lo stesso debba comprendere, necessariamente, anche la fornitura di energia elettrica (che pure è ricompresa nell'oggetto della gara).

Infatti la scelta sottesa all'individuazione del requisito in commento si sostanzia – anche nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico alla massima partecipazione – nel consentire la partecipazione ai soggetti che abbiano già svolto il servizio di pubblica illuminazione, indipendentemente dallo svolgimento della fornitura di energia.

QUESITO n^5:

Si prega di confermare che l'impresa che partecipa individualmente alla fase di prequalifica, possa poi presentare offerta, quale mandataria di un costituendo RTI come previsto al comma 12 art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

RISPOSTA n^5:

La richiesta di chiarimenti può riguardare esclusivamente eventuali previsioni di Bando di gara suscettibili di dubbia interpretazione.

Viceversa, il ricorso alla richiesta di chiarimenti non può avvenire per indicare e/o suggerire e/o validare forme e/o modalità di partecipazione che rientrano nella disponibilità e discrezionalità dei singoli concorrenti, beninteso nel rispetto del vigente quadro normativo di riferimento.

È di tutta evidenza, infatti, che lo specifico chiarimento in commento – lungi segnalare una specifica previsione del Bando di gara ritenuta ambigua e/o di dubbia interpretazione e/o contraddittoria – attiene piuttosto ad una interpretazione del quadro normativo vigente.

In particolare, con riferimento alla questione sottesa – che si sostanzia nell'interpretazione dell'art.37, comma 12 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – non può non sottacersi che la stessa ha dato luogo, nel tempo, ad orientamenti e prassi amministrative e giurisprudenziali non sempre univoche e coerenti.

Pertanto, si ritiene che l'eventuale questione non potrà che essere eventualmente valutata e decisa sulla base dell'orientamento giurisprudenziale vigente e comunque coerentemente con l'interesse pubblico alla par condicio dei concorrenti e della massima partecipazione dei medesimi all'odierna procedura.

QUESITO n^6:

Nell'ambito di una eventuale costituenda ATI, avendo due partecipanti su tre la SOA OG10 Class.III, può essere considerata come classifica VI?

RISPOSTA n^6:

Una Società in possesso di SOA Classe III consente di eseguire lavori fino a € 1.800.000 (incluso l'aumento del 20%). Pertanto una A.T.I. tra due Società ognuna in possesso di SOA con la Classe III non ha i requisiti sufficienti per essere ammessi in nessun Lotto della gara.

QUESITO n^7:

In caso di R.T.I., il raggruppamento può utilizzare avvalimenti di più aziende non facenti parte della R.T.I. per quanto riguarda le categorie SOA al fine del raggiungimento di quanto richiesto nel bando?

RISPOSTA n^7:

I chiarimenti formulati possono riguardare esclusivamente eventuali previsioni di Bando di gara suscettibili di dubbia interpretazione.

Viceversa, il ricorso alla richiesta di chiarimenti non può avvenire per indicare e/o suggerire e/o validare forme e/o modalità di partecipazione che rientrano nella disponibilità e discrezionalità dei singoli concorrenti, beninteso nel rispetto del vigente quadro normativo di riferimento.

Il Bando di gara è chiarissimo nell'indicare, per ciascuno dei lotti indicati, l'attestazione SOA necessaria ai fini della partecipazione alla gara. Parimenti, l'avvalimento in relazione al requisito in commento sarà ammissibile nei limiti di legge.

QUESITO n^8:

Non è stata espressamente richiesta la certificazione UNI CEI 11352 (Esco) ; è tuttavia necessaria per poi ottenere i certificati bianchi?

RISPOSTA n^8:

Il Bando di gara indica in modo espresso e tassativo le certificazioni ISO necessarie (a pena di esclusione) ai fini della partecipazione alla procedura

QUESITO n^9:

Nel caso di R.T.I. costituendo è possibile usufruire di avvalimenti interni (società del R.T.I.) e esterni (anche di società non facenti parte del R.T.I.) IN MERITO A:

- ISO 9001;
- ISO 14001;
- ATTESTAZIONE SOA;
- ATTESTAZIONE SOA PER PROGETTAZIONE;
- FATTURATO MEDIO ANNUO ULTIMO TRIENNIO;
- FATTURATO MEDIO ANNUO ULTIMO TRIENNIO PER SERVIZI ANALOGHI AL BANDO;
- GESTIONE DI 20.000 PUNTI LUCE DI CUI 9.000 RIFERITI AD UN SOLO ENTE.

RISPOSTA n^9:

I chiarimenti formulati possono riguardare esclusivamente eventuali previsioni di Bando di gara suscettibili di dubbia interpretazione.

Viceversa, il ricorso alla richiesta di chiarimenti non può avvenire per indicare e/o suggerire e/o validare forme e/o modalità di partecipazione che rientrano nella disponibilità e discrezionalità dei singoli concorrenti, beninteso nel rispetto del vigente quadro normativo di riferimento.

È di tutta evidenza, infatti, che i chiarimenti richiesti – lungi segnalare una specifica previsione del Bando di gara ritenuta ambigua e/o di dubbia interpretazione e/o contraddittoria – attengono ad una modalità di partecipazione che trova il proprio fondamento direttamente nel quadro normativo vigente.

In particolare la questione sottesa – muovendo dalla disciplina oggi cristallizzata nell'art.37, comma 12 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – ha dato luogo, nel tempo, ad orientamenti e prassi amministrative e giurisprudenziali non sempre univoche e coerenti.

Pertanto, si ritiene che l'eventuale questione non potrà che essere eventualmente valutata e decisa sulla base dell'orientamento giurisprudenziale vigente e comunque coerentemente con l'interesse pubblico alla par condicio dei concorrenti e della massima partecipazione dei medesimi all'odierna procedura.

QUESITO n^10:

Ai fini della partecipazione alla gara, in riferimento al punto 7 del Bando di Gara "Requisiti di partecipazione" e in particolare al punto 3.a si chiede cosa presentare in luogo delle attestazioni SOA qualora l'impresa partecipante si avvalga, per tale requisito, di un'impresa stabilita in uno Stato estero aderente all'Unione Europea.

RISPOSTA n^10:

La richiesta di chiarimenti può riguardare esclusivamente eventuali previsioni di Bando di gara suscettibili di dubbia interpretazione.

Ciò premesso, è solo il caso di evidenziare che il quesito in commento trova puntuale ed esaustiva risposta nell'art.47 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la cui portata precettiva è, evidentemente, vincolante per l'intestata Amministrazione.

QUESITO n^11:

In caso di partecipazione alla gara in RTI costituendo si chiede conferma che quanto espresso al punto 10 comma 12 (pagina 10) del Bando sia un refuso e che valga quanto precedentemente espresso nello stesso Bando al punto 8, comma 1 (pagina 5).

RISPOSTA n^11:

Si evidenzia che alcun refuso appare prospettabile nel caso di specie poiché la disciplina sopra richiamata integra quella dettata dal punto 8, comma 1 del medesimo Bando.

In particolare, il punto 8, comma 1, indica le varie modalità di partecipazione in RTI nonché i relativi criteri di ripartizione dei requisiti; viceversa, il richiamato punto 10, comma 12, specifica, con riferimento ai RTI costituenti, la necessità che le dichiarazioni di cui al punto 10, commi 9 e 10, e la documentazione prevista dal comma 11, vengano presentate da tutte le imprese riunite, in conformità alla vigente normativa.

QUESITO n^12:

A proposito del requisito di progettazione, il Bando di Gara fa riferimento (punto 7, pagina 4) all'art. 53, comma 3 del Codice (D. Lgs. 163/2006): si chiede se nel citato articolo del Codice il termine "avvalersi" vada inteso strettamente per "creare un avvilimento" o sia possibile utilizzare altre forme contrattuali per giovare del requisito di progettazione.

RISPOSTA n^12:

Il concetto di avvalimento, non deve essere inteso in senso strettamente tecnico (ovvero riconducibile all'istituto di cui di cui all'art.49 del D.Lgs. 163/2006) bensì come mera possibilità di ricorrere alle previsioni di cui all'art.53, comma 3 del Codice.